



ISTITUTO COMPRENSIVO DI VIA SIDOLI - -TORINO
Prot. 0007088 del 18/10/2021
03-03 (Uscita)

A tutto il personale docente e ATA

AI DSGA

Ai genitori degli alunni e a tutti i soggetti esterni

Tramite sito web

Atti

Circ. n. 50

Torino, 18/10/2021

Oggetto: Certificazione verde COVID-19 in ambito scolastico. Legge di conversione n. 133/2021 entrata in vigore il 2 ottobre 2021 - Novità ed indicazioni come da Nota n. prot. 1534 del 15/10/2021 del Capo Dipartimento per il Sistema Educativo di Istruzione e Formazione dott. Stefano Versari

Si porta a conoscenza di tutti i soggetti in indirizzo che nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, del 1° ottobre 2021 è stata pubblicata la legge 24 settembre 2021, n. 133, che, abrogando il decreto-legge 10 settembre 2021, n. 122, converte con modificazioni il decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111 e disciplina in maniera unitaria l'impiego della certificazione verde COVID-19 in ambito scolastico.

Di seguito alcune precisazioni utili al fine della comprensione e dell'applicazione della norma:

1. OBBLIGO CERTIFICAZIONE VERDE PER IL PERSONALE SCOLASTICO

La legge di conversione n. 133/2021 conferma l'obbligo di possesso e il dovere di esibizione della certificazione verde COVID-19 per tutto il personale scolastico del sistema nazionale di istruzione e per quello dei servizi educativi per l'infanzia, Obbligo introdotto dall'art. 9-ter, commi 1 e 1-bis, del decreto-legge n. 52/2021.

2. SOSPENSIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO E SANZIONI AMMINISTRATIVE

La legge di conversione modifica, invece, la disciplina della sospensione del rapporto di lavoro e delle precedenti sanzioni amministrative, in caso di mancato possesso di valida certificazione verde. La nuova formulazione del comma 2, articolo 9-ter, prevede che l'inadempimento degli obblighi relativi alla certificazione verde COVID-19:



«è considerato assenza ingiustificata e non sono corrisposti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato. A decorrere dal quinto giorno di assenza ingiustificata il rapporto di lavoro è sospeso. La sospensione del rapporto di lavoro è disposta dai dirigenti scolastici e dai responsabili delle istituzioni di cui ai commi 1 e 1-bis e mantiene efficacia sino al conseguimento della condizione di cui al comma 1 e alla scadenza del contratto attribuito per la sostituzione che non supera i quindici giorni».

- **L'assenza dal servizio conseguente al mancato possesso della certificazione verde continua, dunque, , ad essere qualifica come «assenza ingiustificata» e a determinare l'immediata sospensione della retribuzione e di ogni altro compenso o emolumento;**
- **Viene Confermata la decorrenza dal quinto giorno di assenza ingiustificata;**
- **Il rientro del “sospeso” potrà avvenire con certificazione verde valida e alla conclusione della supplenza conferita per sostituirlo.**
- In virtù della mancata conferma - al comma 5, articolo 9-ter - delle sanzioni amministrative a carico del personale scolastico **non sono più previste sanzioni amministrative a carico del personale scolastico sprovvisto di certificazione verde.**

3. OBBLIGO CERTIFICAZIONE VERDE PER SOGGETTI DIVERSI DAL PERSONALE SCOLASTICO

La legge n. 133/2021 - comma 1, art. 9-ter.1, decreto-legge 52/2021 - **conferma l'obbligo del possesso e il dovere di esibizione della certificazione verde COVID-19 per chiunque accede alle istituzioni scolastiche, educative e formative, compresi i familiari degli alunni.**

E' confermata l'esclusione dall'obbligo per bambini ed alunni e per chi è provvisto da idonea esenzione dalla campagna vaccinale.

La violazione degli obblighi da parte di soggetti diversi dal personale scolastico comporta la sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'art. 4, D.L. 25 marzo 2020, n. 19 ovvero il pagamento di una somma di denaro da 400 a 1000 euro.

Qualora l'accesso al servizio scolastico sia motivato da ragioni di lavoro o di servizio, la nuova formulazione della norma prevede che la sanzione amministrativa si applichi con “esclusivo riferimento al datore di lavoro” e non nei confronti del lavoratore.

L'accertamento della violazione è di competenza del Dirigente Scolastico mentre l'irrogazione della sanzione è di competenza del Prefetto.



4) CONTROLLO DELLA CERTIFICAZIONE VERDE COVID-19

L'obbligo di verifica del rispetto delle prescrizioni in materia di certificazione e verde COVID 19 è confermato in capo ai dirigenti scolastici e/o di personale formalmente individuato e delegato.

Il Controllo della certificazione verde concerne tutto il personale scolastico e tutti i soggetti esterni che accedano alle strutture scolastiche.

Nei confronti di soggetti esterno che accedano per servizio o lavoro, l'obbligo di verifica è anche a carico dei datori di lavoro. Il controllo da parte dell'Istituzione scolastica deve essere eseguito a campione.

Per il personale scolastico, le modalità operative di verifica della certificazione verde sono quelle già definite dai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri 17 giugno 2021 e 10 settembre 2021. Trovano pertanto conferma le indicazioni fornite con nota ministeriali del MI n. 1260 del 30 agosto 2021 e nota n. 953 del 9 settembre 2021.

VIENE AFFERMATA UN'IMPORTANTE NOVITÀ:

Nell'ipotesi in cui la certificazione verde non sia stata generata e rilasciata all'avente diritto, in formato cartaceo o digitale. In particolare, il comma 1-ter, art. 9-ter, del decreto-legge n. 52/2021 prevede che **le disposizioni in materia di certificazione «si intendono comunque rispettate a seguito della presentazione da parte dell'interessato di un certificato rilasciato dalla struttura sanitaria ovvero dall'esercente la professione sanitaria che ha effettuato la vaccinazione o dal medico di medicina generale dell'interessato, che attesta che il soggetto soddisfa una delle condizioni di cui al citato articolo , comma 2».**

5) SANZIONI PER EVENTUALE OMESSO CONTROLLO

Il dirigente scolastico e i suoi delegati che omettano di effettuare le verifiche prescritte, sono sottoposti all'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria di una somma di denaro da euro 400 a euro 1000, secondo le previsioni di cui all'art. 4, decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19.

L'accertamento della violazione del dovere di verifica da parte dei dirigenti scolastici spetta ai Direttori generali degli uffici scolastici regionali territorialmente competenti. L'accertamento della violazione da parte del personale delegato alla verifica spetta al dirigente scolastico.

In ipotesi di violazione degli obblighi da parte di soggetti diversi dal personale scolastico, nonché in tutti i casi di omissione del dovere di controllo, il titolare del dovere di verifica, in conformità alla legge 24 novembre 1981, n. 689, provvederà alla **contestazione della violazione mediante la redazione di un verbale di accertamento da rilasciarsi in copia al trasgressore**. Nel verbale dovranno risultare puntualmente indicati l'obbligo violato (mancato possesso e/o esibizione della

via Sidoli 10 – 10135 Torino tel. 011.011.66130
www.istitutocomprensivosidoli.edu.it e-mail: toic88200x@istruzione.it
pec: toic88200x@pec.istruzione.it



certificazione o omesso controllo , e ogni altra informazione utile a rappresentare le circostanze e i fatti oggetto di accertamento.

I referenti di plesso e i referenti COVID di plesso sono invitati a fare copia della presente circolare, sottolineandone in evidenza le parti più significative e ad esporla in idonea bacheca all'attenzione di tutto il personale e degli avventori esterni e a fare copie del verbale di contestazione.

Si allega modello di verbale ad esclusivo uso del personale con delega di verifica

(da non pubblicare sul sito)

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Pia Giuseppina Falcone
(firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art 3, c. 2 D. lgs. 39/1993)